

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di deliberazione n. 5/26

PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE

concernente:

MODIFICA AL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
(CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE), CONCERNENTE
L'INTRODUZIONE DELLA GARANZIA BASE EVENTI ATMOSFERICI
PER I VEICOLI A MOTORE

*(articolo 121, secondo comma, della Costituzione,
articolo 121 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)*

a iniziativa del Consigliere Marconi

presentata in data 16 settembre 2026

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto l'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, che prevede la possibilità da parte dei Consigli regionali di presentare proposte di legge alle Camere;

Vista la proposta presentata dal Consigliere Luca Marconi;

Visto l'articolo 121 del Regolamento interno;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

Considerato l'aumentare dei fenomeni atmosferici di gravità e intensità sempre più eccezionali e violenti, i quali sempre più spesso creano danni agli autoveicoli e ciclomotori tali da comprometterne la circolazione su strada, con costi di riparazione insostenibili per la maggior parte dei proprietari;

Considerato altresì che gli eventi meteorologici estremi, quali grandinate, trombe d'aria, alluvioni, caduta di alberi e altri fenomeni naturali di particolare intensità, hanno assunto carattere sempre più frequente su tutto il territorio nazionale, determinando un significativo incremento dei danni ai veicoli e conseguenti ricadute economiche a carico dei cittadini;

Rilevato che le garanzie assicurative contro gli eventi atmosferici costituiscono, allo stato attuale, coperture facoltative e che numerose imprese assicuratrici limitano o negano la possibilità di stipularle in relazione all'età del veicolo, al

chilometraggio, al valore commerciale o ad altri elementi che determinano disparità di trattamento tra gli assicurati;

Ritenuto opportuno promuovere un intervento normativo volto a garantire a tutti gli automobilisti la possibilità di accedere ad una copertura assicurativa minima contro gli eventi atmosferici, senza discriminazioni connesse alle caratteristiche del veicolo, mediante l'introduzione di una garanzia base eventi atmosferici da offrire obbligatoriamente da parte delle imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di legge di cui all'allegato A da sottoporre alle Camere, unitamente alla relazione illustrativa e alla relazione tecnico-finanziaria che l'accompagnano;
- 2) di presentare la stessa alla Camera dei deputati.

Allegato A**PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE****MODIFICA AL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
(CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE), CONCERNENTE
L'INTRODUZIONE DELLA GARANZIA BASE EVENTI ATMOSFERICI
PER I VEICOLI A MOTORE****RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

La presente proposta di legge è finalizzata a modificare il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), introducendo l'obbligo, per tutte le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, di offrire una garanzia base eventi atmosferici caratterizzata da requisiti minimi uniformi sull'intero territorio nazionale.

Negli ultimi anni il territorio italiano è stato interessato da un progressivo incremento di eventi meteorologici estremi, quali grandinate di eccezionale intensità, trombe d'aria, nubifragi, alluvioni e fenomeni assimilabili, che hanno provocato ingenti danni al patrimonio pubblico e privato, interessando in maniera crescente anche gli autoveicoli e i motoveicoli.

I costi delle riparazioni conseguenti a tali eventi risultano spesso particolarmente elevati e difficilmente sostenibili dalle famiglie, soprattutto in presenza di danni alla carrozzeria, ai cristalli o ai componenti strutturali dei veicoli.

L'attuale disciplina assicurativa prevede che la copertura dei danni derivanti da eventi atmosferici costituisca una garanzia facoltativa.

Nella prassi di mercato, tuttavia, numerose imprese assicuratrici limitano o escludono la possibilità di stipulare tale garanzia in relazione all'età del veicolo, al suo valore commerciale, al chilometraggio o ad altri parametri che determinano significative disparità di trattamento tra gli assicurati.

Tale situazione determina una tutela non uniforme dei cittadini, con particolare penalizzazione dei proprietari di veicoli meno recenti, i

quali, pur adempiendo all'obbligo di assicurazione della responsabilità civile, risultano spesso impossibilitati ad accedere ad una copertura minima contro eventi atmosferici sempre più frequenti e dannosi.

La proposta di legge non introduce un nuovo obbligo assicurativo a carico degli automobilisti né modifica la disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile: si limita a prevedere un obbligo di offerta in capo alle imprese assicuratrici, lasciando pienamente libera la scelta del contraente di aderire o meno alla garanzia base eventi atmosferici.

La garanzia dovrà essere offerta senza discriminazioni fondate sull'età del veicolo, sul chilometraggio, sul valore commerciale, sull'alimentazione o sulla classe di merito dell'assicurato e dovrà rispettare requisiti minimi uniformi stabiliti dalla legge.

In particolare, la proposta individua all'articolo 3 un contenuto minimo della copertura, comprendente i danni provocati da grandine, trombe d'aria, alluvioni, caduta di alberi o rami conseguente ad eventi atmosferici e neve o ghiaccio derivanti da eventi meteorologici eccezionali, prevedendo altresì un massimale minimo di 2.000,00 euro per sinistro, limiti alle franchigie e agli scoperti, tempi certi di liquidazione e la possibilità di ricorrere alla riparazione presso carrozzerie convenzionate.

La disciplina introduce inoltre all'articolo 4 specifici obblighi di trasparenza tariffaria, imponendo che il premio della garanzia base sia indicato separatamente rispetto al premio della responsabilità civile obbligatoria e che venga determinato secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili.

L'articolo 5 dispone che all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) siano attribuite funzioni regolatorie e di vigilanza, affinché siano definiti gli standard operativi della garanzia e assicurato il rispetto delle nuove disposizioni da parte delle imprese assicuratrici.

L'articolo 6 introduce un regime sanzionatorio nei confronti delle imprese che omettano di offrire la garanzia base eventi atmosferici.

L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

L'intervento normativo non istituisce contributi, incentivi o agevolazioni a carico dello Stato, né comporta trasferimenti di risorse pubbliche a favore delle imprese assicuratrici o dei cittadini.

Gli eventuali costi derivanti dall'offerta della garanzia base eventi atmosferici restano integralmente a carico delle imprese assicuratrici e trovano copertura attraverso il relativo premio assicurativo, liberamente determinato nel rispetto dei principi di trasparenza e delle condizioni minime stabilite dalla legge.

La proposta non introduce nuovi obblighi di spesa per le amministrazioni pubbliche.

Le attività attribuite all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), consistenti nell'adozione di un regolamento attuativo, nell'attività di

vigilanza e nell'eventuale esercizio del potere sanzionatorio, rientrano tra le funzioni istituzionali già attribuite all'Istituto dalla normativa vigente e sono pertanto svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Le eventuali entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla proposta di legge non sono quantificabili preventivamente e non sono considerate ai fini della copertura finanziaria del provvedimento.

Pertanto, dall'attuazione della presente proposta di legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 1
(Finalità)

1. Questa legge è diretta a garantire una tutela minima uniforme agli intestatari di veicoli a motore contro i danni derivanti da eventi atmosferici eccezionali, assicurando la disponibilità di una copertura assicurativa accessibile, trasparente e non discriminatoria su tutto il territorio nazionale.

2. Al fine di cui al comma 1 sono introdotte disposizioni volte a prevedere l'obbligo, per le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, di offrire una garanzia base eventi atmosferici alle condizioni minime stabilite da questo provvedimento.

Art. 2
*(Inserimento dell'articolo 132.01
nel d.lgs. 209/2005)*

1. Dopo l'articolo 132 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), è inserito il seguente:

“Art. 132.01 (Garanzia base eventi atmosferici)

1. Le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono tenute ad offrire, contestualmente alla stipulazione o al rinnovo del contratto di assicurazione, una garanzia base eventi atmosferici.

2. L'offerta della garanzia costituisce obbligo per l'impresa assicuratrice. Resta ferma la facoltà del contraente di aderirvi o di rinunciarvi.

3. La garanzia base eventi atmosferici non può essere rifiutata né limitata in ragione:

- a) dell'età del veicolo;
- b) del chilometraggio;
- c) del valore commerciale;
- d) dell'alimentazione;
- e) della classe di merito;
- f) della precedente sinistrosità relativa alla garanzia;
- g) di ogni altro elemento discriminatorio non direttamente correlato al rischio oggetto della copertura.

4. Sono nulle le clausole contrattuali che prevedano esclusioni fondate esclusivamente sull'anzianità del veicolo o sul suo valore commerciale.”.

Art. 3

(Contenuto minimo della garanzia)

1. La garanzia base eventi atmosferici copre almeno i danni materiali e diretti provocati da:

- a) grandine;
- b) trombe d'aria;
- c) alluvioni;
- d) caduta di alberi o rami conseguente ad eventi atmosferici;
- e) neve e ghiaccio derivanti da eventi meteorologici eccezionali.

2. La garanzia deve prevedere:

- a) un massimale non inferiore a euro 2.000,00 per sinistro;
- b) una franchigia non superiore a euro 250,00 oppure al 10 per cento del danno accertato;
- c) nessuno scoperto superiore al 10 per cento;
- d) la liquidazione dell'indennizzo entro sessanta giorni dal completamento della perizia, salvo motivate contestazioni;
- e) la possibilità per l'assicurato di avvalersi della riparazione presso carrozzerie convenzionate.

3. Le imprese possono offrire coperture migliorative rispetto ai requisiti minimi previsti da questo articolo.

Art. 4

(Trasparenza delle condizioni economiche)

1. Il premio relativo alla garanzia base eventi atmosferici è indicato separatamente rispetto al premio della responsabilità civile obbligatoria.

2. Le imprese determinano il premio secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili.

3. L'età del veicolo non può costituire, da sola, elemento determinante per il diniego dell'offerta né per l'applicazione di aumenti tariffari sproporzionati rispetto al rischio assicurato.

4. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) vigila sul rispetto delle disposizioni di questo articolo.

Art. 5

(Poteri dell'IVASS)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge l'IVASS adotta un regolamento volto a definire:

- a) gli standard minimi della garanzia base eventi atmosferici;
- b) i criteri di trasparenza tariffaria;

- c) le modalità di informazione agli assicurati;
- d) gli obblighi di rendicontazione delle imprese assicuratrici.

Art. 6
(Sanzioni)

1. In caso di violazione dell'obbligo di offerta previsto dall'articolo 132.01 del d.lgs. 209/2005, come inserito dall'articolo 2, l'IVASS applica alle imprese assicuratrici una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000,00 a euro 200.000,00, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti previsti dal Codice delle assicurazioni private.

Art. 7
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti da questa stessa legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.